



Misura #Diamociunamano

(articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90)

Nota interpretativa ANCI condivisa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Con la misura sperimentale introdotta dall'articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (denominata *#diamociunamano*) il Governo ha costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo nazionale (al quale sono stati assegnati circa 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015), da utilizzare per coprire i costi della copertura assicurativa delle persone che decidono volontariamente di svolgere attività a fini di utilità sociale in favore della propria comunità di appartenenza.

Le organizzazioni di terzo settore, anche in partenariato con i comuni ed altri soggetti pubblici e privati, possono quindi realizzare progetti di volontariato a beneficio delle comunità locali, attraverso il coinvolgimento volontario di soggetti beneficiari di misure di sostegno. Si ribadisce che la titolarità dei progetti di volontariato deve, in ogni caso, rimanere in capo alle organizzazioni di terzo settore.

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2014, attuativo della misura sperimentale, prevede, all'articolo 2, comma 1, lettera e), che possono accedere alla copertura assicurativa a carico del Fondo anche i soggetti che beneficiano di "altre prestazioni di natura assistenziale finalizzate a rimuovere e superare condizioni di bisogno e di difficoltà della persona, erogate a livello nazionale e locale".

A differenza delle altre prestazioni indicate nel decreto ministeriale del 22 dicembre 2014, che sono a vario titolo connesse a condizioni di disoccupazione, le prestazioni richiamate all'articolo 2, comma 1, lett. e), fanno riferimento a misure di sostegno che vengono erogate, a livello locale e nazionale, a persone in condizioni di bisogno, indipendentemente dall'eventuale stato di disoccupazione.

La descrizione utilizzata nel decreto consente di ricomprendere le diverse forme di sostegno che vengono erogate dalle amministrazioni locali, spesso in maniera assai differenziata, sull'intero territorio nazionale.

Per tale motivo si ritiene che possano essere coinvolti in attività di volontariato e beneficiare della copertura assicurativa attivata dall'Inail a carico del Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche cittadini stranieri che abbiano presentato richiesta di protezione internazionale, ovvero che siano già titolari di protezione internazionale o umanitaria e che beneficino dell'accoglienza sull'intero territorio nazionale e/o di un beneficio economico (es. *pocket money*), ovvero di altre misure di natura assistenziale.

Possono pertanto accedere alla suddetta misura i richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria inseriti nel circuito di accoglienza del Sistema di Protezione per Richiedenti asilo e Rifugiati (SPRAR) ai sensi dell'articolo 32, 1-sexies, della legge n. 189 del 2002. Lo SPRAR, infatti, è la rete degli enti locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata, accedono alle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo del Ministero dell'interno. Gli enti locali, titolari dei progetti di accoglienza, si avvalgono, per l'attuazione dei loro interventi, della collaborazione delle realtà del terzo settore e si attengono alle *Linee Guida* per l'accesso al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, allegate al decreto del Ministero dell'interno per la presentazione delle domande di contributo degli enti locali, a valere sul Fondo stesso. Tali *Linee Guida* delineano le modalità di erogazione dei servizi per l'accoglienza integrata, tra i quali è previsto, nello specifico, anche un *pocket money* giornaliero.

Possono altresì accedere alla misura i richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria inseriti in altri circuiti di accoglienza nonché i cittadini stranieri extracomunitari in genere, purché beneficiari di prestazioni di natura assistenziale erogate a livello nazionale e locale, come richiamate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2014.

Ciò risulta peraltro in linea con le indicazioni già fornite dal Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno che, nella nota del 27 novembre 2014, ha fornito istruzioni per favorire il coinvolgimento dei migranti in attività di volontariato.

Resta fermo che l'accesso alla copertura assicurativa a carico del Fondo costituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 è subordinata all'attestazione rilasciata dai singoli comuni dalla quale risulti che i soggetti coinvolti nelle attività di volontariato sono beneficiari di una misura di sostegno rientrante tra quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e), del decreto ministeriale del 22 dicembre 2014. Per le prestazioni erogate a livello nazionale, invece, tale verifica verrà effettuata direttamente dall'Inail.